

Regime degli impatriati anche in caso di rientro in Italia senza discontinuità

Al di fuori del distacco, l'Agenzia delle Entrate non sembra richiedere novità tra le attività ante e post trasferimento



/ Luisa CORSO

Mercoledì, 25 ottobre 2022



La risposta dell'Agenzia delle Entrate n. **524** di ieri, 25 ottobre 2022, riconosce il beneficio degli impatriati di cui all'**art. 16** del DLgs. 147/2015 in capo ad un CEO di una holding estera che, al rientro in Italia, è assunto dalla controllata italiana presso la quale, dall'estero, esercitava il **ruolo di amministratore**, mantenendo altresì le cariche amministrative assunte in costanza del precedente rapporto di lavoro estero.

Il caso di specie riguarda un cittadino italiano, residente all'estero dal 1998, il quale, dal 2015, aveva assunto l'incarico di CEO presso la holding londinese di un gruppo multinazionale, la persona rivestiva altresì l'incarico di amministratore di due

controllate inglesi e della controllata italiana, al fine di assicurare alla capogruppo il monitoraggio delle scelte assunte in seno all'organo amministrativo delle controllate. Nell'istanza è altresì precisato che gli incarichi assunti presso le controllate non erano separatamente remunerati ma avevano **natura ancillare** rispetto alla principale attività lavorativa svolta all'estero quale CEO della controllante inglese.

Nel concreto, l'attività presso le controllate si sostanziava nella partecipazione, da remoto, alle assemblee della controllata, salvo sporadiche trasferte in Italia.

A fronte del trasferimento in Italia a settembre 2022, la persona ha assunto **nuove ed ulteriori mansioni** nella medesima controllata italiana presso cui rivestiva la carica di amministratore dall'estero.

In aggiunta agli incarichi amministrativi **già in essere**, la persona ha assunto l'incarico di sviluppare il business sul territorio italiano, nonché nuove offerte di prodotto derivanti dall'introduzione di nuove tecnologie.

Il nuovo rapporto di lavoro con la controllata italiana non prevede il mantenimento dei diritti maturati con la società inglese (es. ferie, bonus, indennità); il rapporto con quest'ultima è cessato definitivamente il 31 agosto 2022.

La questione verte dunque sulla possibilità di fruire dell'agevolazione relativa agli impatriati, dal 2023, alla luce:

- del mantenimento, post rientro, delle **cariche amministrative** assunte in costanza del precedente rapporto di lavoro;

- della circostanza che, prima del rientro, la persona abbia ricoperto l'incarico di amministratore della controllata italiana, nuovo datore di lavoro.

L'Agenzia richiama la precedente risoluzione n. 72 del 26 settembre 2018 avente ad oggetto un caso in cui l'attività lavorativa sia prestata all'estero e in Italia per **società appartenenti ad un gruppo multinazionale**.

In tale occasione, l'Agenzia aveva precisato che, in considerazione dell'**autonomia dei rapporti contrattuali** nell'ambito di un gruppo societario con diverse società ubicate e operanti in Stati differenti, al verificarsi di tutti gli altri requisiti richiesti dalla norma, è possibile accedere al regime speciale per lavoratori impatriati, a nulla rilevando la circostanza che l'attività lavorativa all'estero, ante rientro, sia stata prestata con società appartenenti allo stesso gruppo.

In aggiunta, la risposta n. 524/2022 evidenzia come il caso oggetto di interpello non riguardi un trasferimento all'estero in posizione di **distacco**, con la conseguenza che, al di fuori di tale ipotesi, non è necessario, ai fini dell'applicazione del regime in commento, verificare se il rientro in Italia si ponga in sostanziale continuità con la precedente posizione lavorativa, ovvero sia determinato da altri elementi funzionali alla ratio della norma agevolativa.

L'Agenzia traccia quindi una linea di demarcazione tra i requisiti richiesti in caso di rientro per naturale cessazione del distacco, con riferimento alla quale l'Agenzia pare confermare la necessaria discontinuità tra l'attività ante e post rientro ai fini della fruizione del regime, e l'ipotesi di rientro in Italia al di fuori del distacco, con riferimento alla quale l'Agenzia valorizza la sola circostanza per cui il lavoratore **presti l'attività sul territorio italiano**, in coerenza con la vis attrattiva del regime agevolativo.

In questo secondo caso l'Agenzia non sembra, invece, attribuire rilevanza agli **elementi di novità** del nuovo rapporto di lavoro, pur dettagliati nell'istanza.

Ciò premesso, nel caso di specie, l'Agenzia non ritiene ostativa, ai fini dell'applicazione del regime, la duplice circostanza per cui la persona, al rientro in Italia, mantenga la carica amministrativa assunta in costanza del precedente rapporto di lavoro con la capogruppo inglese e che, in base agli accordi con tale società, abbia ricoperto l'incarico di amministratore della controllata italiana **prima del trasferimento in Italia**.